

R.G. n. 3151/2006

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Treviso, in persona dei magistrati:

dottor	Francesco Pedoja	Presidente
dottor	Caterina Passarelli	Giudice
dottor	Alberto Valle	Giudice relatore


ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa promossa con atto di citazione notificato in data 19.04.2006 a ministero avv.


Paolo Polato

da

, rappresentato e difeso in giudizio dall'avvocato Paolo Polato di Treviso e presso il suo studio elettivamente domiciliato giusta mandato a margine dell'atto di citazione ex art. 2 d.lgs. 5/2003

-attore-

contro

, rappresentata e difesa in giudizio dagli avvocati  e  e  e presso lo studio di quest'ultimo elettivamente domiciliato giusta mandato in calce all'istanza di fissazione di udienza

-convenuta-

in punto: intermediazione finanziaria

Scut. 480/2013
Dep. 11/03/13
Rg. 3151/06
Proc. 1331/201
Rep. 932/2013

Conclusioni delle parti.

Per l'attore: nel merito: in principalità: accertarsi e dichiararsi la nullità e/o annullabilità e/o l'inesistenza dell'ordine di acquisto delle obbligazioni argentina 9,00 24.05.2005 per nominali € 35.000,00 asseritamente disposta in data 19.09.2000 per un controvalore di € 35.828,04 (meglio descritte in atti) attesa la grave violazione degli artt. 21 e 23 ss. del d.lgs. 58/1998 (TUF) nonché degli artt. 7 e ss Regolamento Consob 11768/1998 e degli artt. 26 e ss del Regolamento Consob 11522/1998 per le motivazioni in fatto ed in diritto disposte in narrativa; accertato e dichiarato quanto al punto precedente condannarsi parte convenuta alla restituzione della somma impiegata per il predetto ordine di acquisto assommate complessivamente ad € 35.828,04 ovvero in quella diversa maggiore o minore somma che si riterrà di giustizia, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo a favore dell'attrice per le motivazioni di fatto e di diritto esposte in narrativa ovvero in quella diversa maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia. In subordine: accertato che l'acquisto delle obbligazioni di cui in narrativa è avvenuto in violazione della normativa di cui al TU dei mercati finanziari, d.lgs. 58/1998 e dei Regolamenti attuativi, condannarsi parte convenuta per tutte le motivazioni indicate in narrativa alla rifusione del danno subito da parte attrice, che si determina in € 35.828,04 ovvero in quella diversa maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa o che si riterrà di giustizia, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo. In ogni caso spese ed onorari di lite integralmente rifusi.

Per la convenuta: nel merito: rigettare integralmente le domande attoree in quanto infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate. In subordine, nel merito, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale, delle domande restitutorie e/o risarcitorie ex adverso proposte, compensare gli importi eventualmente dovuti con le somme percepite in ragione dell'acquisto dei titoli stessi, cedole o quant'altro oltre interessi e rivalutazione monetaria dalle singole date di accredito con ogni conseguenza restitutoria in ordine ai titoli. In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite compreso il rimborso delle spese generali come da tariffa forense.

Ragioni della decisione

1. Nell'atto introduttivo, l'attore ha narrato che senza un ordine scritto la banca convenuta aveva investito la somma di € 35.828,04 prelevandola dal conto corrente dell'attore nell'acquisto di obbligazioni argentina disposte in data 19 settembre 2000; che per tale operazione non era stato fornito l'avviso di inadeguatezza facilmente deducibile dai precedenti investimenti per la maggior parte orientati su titoli di Stato a basso profilo; che nessuna tipologia del titolo era stata fornita; che era stata omessa la raccolta delle informazioni sulla propensione al rischio dell'investitore. Parte attrice lamentava, pertanto, la violazione della normativa di cui al Regolamento Consob n. 11522/1998, chiedendo che venisse dichiarata la nullità dell'acquisto, evidenziando che la banca non poteva non ignorare l'alta rischiosità dell'investimento.

Si costituiva la banca convenuta eccependo che all'epoca dell'acquisto le obbligazioni emesse dall'Argentina erano assistite dal fondo monetario internazionale e che erano valutate alla pari di quelle emesse da qualsiasi altro Stato; che l'attore era un ex dipendente del Banco di Roma e quindi era consapevole delle caratteristiche del titolo acquistato; che allo stesso era stato comunque consegnato il documento sui rischi generati prima dell'ordine, ossia in data 22 marzo 2000 all'epoca della stipulazione del contratto di negoziazione; che nella medesima data l'attore aveva dichiarato di avere una buona propensione al rischio finanziario; che in data 19 settembre 2000 l'attore aveva autorizzato la banca ad eseguire l'operazione in contropartita diretta fuori dai mercati regolamentati; che l'attore non era privo di esperienza ed aveva già nel portafoglio numerosi titoli azionari per un importo pari ad € 473.315,31; che lo stesso aveva incassato cedole per £. 5.336.844; che l'ordine era stato impartito dal cliente sottoscrivendo l'apposito modulo e quindi in forma scritta; che l'operazione non poteva essere considerata inadeguata rispetto al profilo finanziario dell'investitore; che comunque la violazione di norme comportamentali non poteva comportare la nullità del contratto riservata ai vizi di elementi intrinseci della fattispecie negoziale; che non sussistevano nemmeno i presupposti per la pronuncia di annullamento dell'ordine di acquisto. Parte convenuta chiedeva, quindi, il rigetto della domanda ed, in via subordinata, in caso di accoglimento della stessa, che queste ultime venissero compensate con gli importi percepiti, oltre interessi e rivalutazione.

La causa istruita documentalmente e attraverso la assunzione delle prove testimoniali, era trattenuta in decisione sulle epigrafate conclusioni.

2. Le domande svolte dall'attore sono parzialmente fondate e, pertanto, devono essere accolte nei limiti di quanto segue.

2.1. In primo luogo non può essere accolta la domanda di nullità del contratto quadro di investimento oggetto del presente giudizio per mancata osservanza della forma prescritta, *ad substantiam*, dalla legge, emergendo per tabulas la esistenza sia del contratto stipulato in data 1 settembre 2009 con il quale il [REDACTED] ha conferito alla banca "*l'incarico di negoziare gli strumenti finanziari di cui agli ordini che vi saranno impartiti*" (doc. 2 del fascicolo di parte attrice) sia il modulo di ordine del 22 settembre 2000 (doc. 4 del fascicolo di parte convenuti), entrambi regolarmente sottoscritti dall'attore.

2.2. Devono essere, inoltre, rigettate le domanda volte ad accertare la nullità del contratto in questione e quella, derivante dall'accoglimento della prima, di restituzione del danaro speso per l'acquisto delle obbligazioni per violazione da parte della banca dei doveri di cui agli artt. 21 d.lgs. 58/1998, artt. 7 e ss. Regolamento Consob 11768/1998 e artt. 26 e ss. Regolamento Consob 11522/1998, questi ultimi applicabili *ratione temporis*.

A fronte di tale domanda di nullità, infatti, la giurisprudenza del tribunale è costante nel ritenere che la contrarietà a norme imperative considerata dall'art. 1418, primo comma, c.c. quale causa di nullità del contratto postula che essa attenga ad elementi intrinseci della fattispecie negoziale; riguardanti, cioè, la struttura o il

contenuto del contratto (art. 1418, secondo comma, c.c.), sì che i comportamenti (illegittimi) tenuti dalle parti nel corso delle trattative ovvero durante l'esecuzione del contratto rimangono estranei alla fattispecie negoziale e non possono, quindi, determinare nullità del contratto, salvo che, bene inteso, tale sanzione non sia prevista anche in riferimento a tale ipotesi (cfr. Cass. 14234/2003; Cass. 111/2004; Cass. 19024/2005).

Tale soluzione è stata, poi, confermata dal *grand arrêt* costituito da Cass. S.U. 19 dicembre 2007, n. 26725 (di sostanziale conferma dell'orientamento espresso da Cass. 29 settembre 2005, n. 19024) che ha, in motivazione, formulato il seguente principio di diritto (la Corte si riferisce ai precetti contenuti nell'art. 6 della legge n. 1 del 1991, ma ha cura di evidenziare che gli stessi non differiscono da quelli recati dall'art. 21 t.u.f.): *“la violazione dei doveri d'informazione del cliente e di corretta esecuzione delle operazioni che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi d'investimento finanziario può dar luogo a responsabilità precontrattuale, con conseguente obbligo di risarcimento dei danni, ove tali violazioni avvengano nella fase precedente o coincidente con la stipulazione del contratto d'intermediazione destinato a regolare i successivi rapporti tra le parti; può invece dar luogo a responsabilità contrattuale, ed eventualmente condurre alla risoluzione del predetto contratto, ove si tratti di violazioni riguardanti le operazioni d'investimento o disinvestimento compiute in esecuzione del contratto d'intermediazione finanziaria in questione. In nessun caso, in difetto di previsione normativa in tal senso, la violazione dei suaccennati doveri di comportamento può*

però determinare la nullità del contratto d'intermediazione, o dei singoli atti negoziali conseguenti, a norma dell'art. 1418, comma 1, c.c.”.

2.3. Deve essere, infine, rigettata la domanda volta all'annullamento del contratto, trattandosi di una domanda solo formale (*“dichiarare la nullità e/o l'annullamento”*), dal momento che nelle ragioni che la sostengono non è evidenziata la sussistenza di alcun elemento di fatto integrante gli estremi di uno dei vizi del consenso indicati dall'art. 1427 c.c. quale causa di annullamento del contratto.

2.4. Deve essere, invece, accolta la domanda svolta in via subordinata volta al risarcimento del danno del danno per inadempimento da parte della banca agli obblighi informativi cui essa è tenuta ai sensi dell'art. 21 t.u.f. e del regolamento Consob n. 11522/1998, applicabile *ratione temporis*.

L'art. 21, lett. a) e b) t.u.f., in particolare, obbliga le banche che svolgano servizi di investimento nei confronti del pubblico: a *“comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, nell'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati”* (lett.a); ad *“acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati”* (lett. b) ed il regolamento Consob n. 11522/1998, emesso in attuazione di tali disposizioni, prevede all'art. 28, primo comma, l'obbligo dei soggetti abilitati di *“chiedere all'investitore notizie circa la sua esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento, nonché circa la sua propensione al rischio”* e di consegnargli *“il documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari”* ed al secondo comma l'obbligo degli stessi soggetti di fornire

all'investitore *“informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione o del servizio, la cui conoscenza sia necessaria per effettuare consapevoli scelte di investimento o di disinvestimento”*.

Ai fini della prova dell'adempimento alle obbligazioni di cui sopra la banca si è limitata a provare di avere consegnato il documento generale sui rischi di investimento (doc. 3 del fascicolo di parte attrice) e di essere in possesso di una scheda di informazioni sottoscritta dall'attore in data 22 marzo 2000, ossia pochi mesi prima dell'acquisto, dalla quale si evince che la sua buona propensione al rischio finanziario.

Nessun elemento, invece, è stato fornito in relazione all'attività informativa specifica e corretta che la banca avrebbe dovuto fornire al [REDACTED] a seguito degli ordini di investimento ricevuti, dovendosi evidenziare che la questione che rileva a tale fine non è quella relativa alla imprevedibilità, al tempo in cui i contratti vennero conclusi, della decisione del Governo della Repubblica Argentina di non pagare più i propri debiti, quanto quella delle informazioni che la banca avrebbe dovuto procurarsi e dare, in vista dell'acquisto delle obbligazioni, all'investitore.

Si ritiene, infatti, che tali informazioni erano tanto più necessarie in quanto le principali agenzie internazionali (Standard & Poor's; Moody's) avevano nel corso del tempo attribuito alle obbligazioni di cui si discute (classificate nella categoria di investimento speculativo) *ratings* con andamento progressivamente negativo dal maggio 1997 fino al novembre 2000 e che, pertanto, doveva essere già noto alla banca, quale operatore professionale sui mercati finanziari, che tali titoli erano

classificati nella categoria Ba3 (con prospettive stabili) di Moody's ed in quella BB (con prospettive negative) di Standard & Poor's e che le obbligazioni stesse erano adatte unicamente ad investitori speculativi (con alto rischio di credito) ed in condizione di valutare e sostenere rischi speciali (come del resto evidenziato nelle *offering circulars* relative ai titoli in questione).

La banca, lungi dall'essere un semplice esecutore degli ordini di acquisto del cliente, aveva quindi l'obbligo di fonte legale di informarlo delle specifiche caratteristiche delle operazioni (affidabilità dei titoli secondo le agenzie di *rating*) e della eventuale non adeguatezza delle medesime (sconsigliabile ai non investitori speculativi), secondo le notizie cui essa sola aveva accesso, o doveva avere accesso usando la diligenza ad essa imposta, quale imprenditore esperto nella materia, dall'art. 1176, secondo comma, c.c.; infatti, solo quando l'investitore, dopo avere effettuato l'ordine, riceva informazioni chiare sulle "*ragioni per cui non è opportuno procedere alla sua esecuzione*" ed intenda comunque dare corso all'operazione, gli intermediari "*possono eseguire l'operazione stessa solo sulla base di un ordine impartito per iscritto*" (art. 29, terzo comma, regolamento Consob);

Non vi è, inoltre, prova che la banca, nel corso del tempo abbia avvisato il cliente dell'aumento del rischio di mancato pagamento (nel caso di specie ricorrente, stante il progressivo degrado dei *ratings*), così come era obbligata in esecuzione del canone di buona fede di cui all'art. 1375 c.c. nell'ambito del rapporto di custodia ed amministrazione, cui era collegato rapporto di conto corrente bancario.

Non rileva, al fine della prova dell'adempimento di tali obblighi, la consegna da parte della banca del documento generale sui rischi di investimento dovendosi ritenere che le informazioni che debbono essere fornite dall'istituto di credito devono rivestire un carattere di specificità in relazione alla concreta operazione finanziaria posta in atto (nella specie: negoziazione per conto proprio di titoli obbligazionari reperiti su mercato non regolamentato e contraddistinti da un elevato rischio di investimento) e devono necessariamente *“aggiungere ulteriori e peculiari elementi di conoscenza”* rispetto alla generica descrizione dei *“rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari”* contenuta nel documento consegnato all'investitore ai sensi dell'art. 28, primo comma, lett. b), regolamento Consob.

Premesso poi che la sufficiente esperienza maturata dall'investitore - ove ravvisabile nel caso di specie - e la circostanza che il [REDACTED] fosse dipendente della banca non esonera comunque la banca dall'adempimento degli obblighi in questione, non essendo comunque l'attore qualificabile come *“operatore qualificato”*, ex art. 31, primo e secondo comma, regolamento Consob, in mancanza di una allegazione sul punto, e che anche un'eventuale dichiarazione dell'investitore che l'operazione è adeguata ai propri obiettivi di investimento non solleva la banca dall'obbligo di avvisare il proprio cliente dell'errata valutazione compiuta, nel caso di specie è comunque da rilevare come non sia stato dimostrato che all'attore sia stata fornita una chiara e precisa informazione sul profilo di inadeguatezza dell'operazione (tipologia, oggetto, frequenza, dimensioni) ed in ordine all'identificazione della categoria di investimento alla quale ricondurre le obbligazioni emesse dalla Repubblica Argentina

acquistate, difettando quindi la prova di una consapevole scelta compiuta dall'investitore.

Non è stato invero dimostrato che sia stata fornita alcuna ulteriore informazione utile volta a definire in modo chiaro e trasparente il concreto “rischio specifico” dell'emittente, mediante il confronto dell’“alta redditività” delle obbligazioni con i tassi di interesse offerti sul mercato da altri soggetti emittenti, ovvero altrimenti necessaria a dimensionare l'effettivo rischio dell'investimento sulle concrete caratteristiche (solidità patrimoniale; prospettive di sviluppo economico; accreditamento internazionale) dell'emittente medesimo.

Deve allora ribadirsi che la banca non è mero e passivo esecutore degli ordini di acquisto del cliente ma ha il preciso obbligo di informarlo delle caratteristiche specifiche dell'operazione (comunicandogli e spiegandogli, tra l'altro, il grado di affidabilità del titolo secondo le agenzie di *rating*) e dell'eventuale non adeguatezza dell'investimento richiesto, come previsto dall'art. 29, primo comma, del regolamento Consob, che pone a carico degli intermediari l'obbligo di astenersi “dall'effettuare con o per conto degli investitori operazioni non adeguate per tipologia, frequenza o dimensione”. Se infatti a tal fine gli intermediari “tengono conto delle informazioni” ricevute preventivamente sui rischi generali del cliente “e di ogni altra informazione disponibile” (art. 29, secondo comma), è anche vero che la non adeguatezza dell'operazione deve essere comunque segnalata dagli intermediari, i quali devono fornire a qualsiasi investitore chiare informazioni anche delle “ragioni per cui non è opportuno procedere alla sua esecuzione” e solo “qualora l'investitore

intenda comunque dare corso all'operazione ... possono eseguire l'operazione stessa solo sulla base di un ordine impartito per iscritto" (art. 29, terzo comma).

Ciò che può mutare è dunque soltanto il *quomodo* dell'assolvimento dei suddetti obblighi informativi: le modalità di acquisizione dal cliente delle informazioni relative alla sua situazione finanziaria od ai suoi obiettivi di investimento nonché le modalità di esplicitazione delle informazioni sull'esistenza di interessi in conflitto, sulle caratteristiche e sull'adeguatezza della specifica operazione richiesta, ben possono infatti variare a seconda che l'intermediario abbia a che fare con un investitore occasionale ovvero con un risparmiatore aduso all'impiego del denaro in valori mobiliari oppure ancora con un esperto speculatore.

Non potrebbe peraltro, in contrario, neppure sostenersi che l'informazione sul *rating* doveva comunque ritenersi superflua (ovvero non "necessaria" ex art. 28, secondo comma, regolamento Consob) in considerazione del fatto che  possedesse un portafoglio titoli per un valore di € 473.315,31: considerato che la verifica dell'adeguatezza della informazione deve essere commisurata al differente livello di esperienza e di cultura dell'investitore, desumibile dai pregressi investimenti compiuti, dalla diversificazione del portafoglio titoli, dalle capacità patrimoniali, ecc., appare del tutto evidente che detta qualità non può certo riconoscersi all'istante desumendola dai soli elementi noti alla banca alla data dell'investimento (cfr. lista movimento deposito titoli in fascicolo convenuto).

In assenza di altri elementi valutativi circa la situazione patrimoniale complessiva dell'odierno attore, la mera entità del capitale investito e la presenza nel

portafoglio titoli del risparmiatore all'epoca dell'acquisto di altri titoli azionari non consentono, infatti, di formulare alcun giudizio sull'esperienza maturata dal [REDACTED] nel settore; ciò conferma certamente un buon profilo di rischio che però non escludeva il dovere per la banca di informare sulla tipologia e rischiosità dell'investimento al fine di consentire al cliente di valutare se assumersi l'ulteriore rischio che effettivamente si è assunto.

Qualsiasi propensione al rischio dell'investitore non esime invero l'intermediario dal fornire un'informazione precisa sulle caratteristiche delle singole operazioni compiute, avendo ogni investitore diritto ad una informazione puntuale e specifica e riferita a quel singolo tipo di investimento del quale si propone la sottoscrizione. Né, del resto, è rilevante la circostanza che il [REDACTED] fosse dipendente della banca in mancanza di alcuna specificazione in ordine alla esatta qualifica dello stesso e alle mansioni effettivamente svolte, necessaria al fine di accertare il possesso dei requisiti di particolare professionalità nel settore finanziario.

Non rilevano al riguardo i testi escussi, non avendo essi riferito in ordine all'assolvimento da parte della banca degli obblighi di cui sopra con riferimento all'acquisto dei bond argentini.

È evidente, pertanto, che vi è stata da parte di [REDACTED] la violazione degli obblighi di informazione in occasione del perfezionamento del contratto e nella fase successiva alla sua esecuzione. Dall'accertata violazione da parte della banca delle obbligazioni legali sopra indicate (rispetto alle quali non rileva se il tracollo finanziario dello Stato fosse al tempo prevedibile, dal momento che l'informazione

adeguata prescinde dal rischio, essendo, come detto, l'obbligo in questione da assolvere tanto nel caso in cui non siano noti all'intermediario rischi particolari, quanto nel caso opposto) è derivato a [REDACTED] un pregiudizio consistito nella consistente diminuzione di valore delle obbligazioni di cui si discute (non ancora scadute) in conseguenza del notorio tracollo finanziario che interessò la Repubblica Argentina nel dicembre 2001.

Quale danno emergente, deve tenersi conto della perdita del capitale, che si liquida – ai sensi dell'art. 1226 c.c. – secondo i seguenti parametri: il danaro complessivamente investito, pari ad € 35.828,04; diminuito del valore medio residuo dei titoli, notoriamente pari a circa la terza parte del relativo valore nominale (tale valore è quindi pari ad oggi ad €. 11.942,68); ulteriormente diminuito dell'importo delle cedole riscosse, pari ad €. 2.756,25 (pari a £. 5.336.844).

Il debito di natura risarcitoria di [REDACTED] è quindi pari ad €. 21.129,11 (€. 35.828,04 pagati per l'acquisto, diminuiti di €. 2.756,25 incassati nel corso del rapporto, ulteriormente diminuiti di €. 11.942,68 pari al valore attuale dei titoli).

Il debito di cui si discute è di valore. Esso deve quindi essere rivalutato dal 22.09.2000 all'attualità ed ammonta ad € 27.468,00.

Oltre a tale importo all'attore deve essere riconosciuta l'ulteriore somma di € 6.594,00 a titolo di lucro cessante derivante dal mancato godimento della somma liquidata a titolo di risarcimento. Tale somma deve determinarsi equitativamente ex

art. 2056 comma 1 c.c. secondo il noto orientamento giurisprudenziale (cfr. Cass. SS.UU. 17 febbraio 1995, n. 1712) col metodo seguente:

- a base di calcolo va posta non la somma sopra liquidata (cioè rivalutata ad oggi), ma l'originario importo rivalutato anno per anno (con metodo ritenuto corretto dalla Suprema Corte – Cass. 16237/2005 – della semisomma dell'importo originario e quello attuale);
- sull'importo così ottenuto va applicato il saggio di rendimento equitativamente prescelto, tenuto conto della media di rendimento dei titoli di Stato e della media degli interessi legali nel periodo considerato;
- tale saggio va computato dal 22.09.2000 (data di acquisto delle azioni) ad oggi.

Sull'importo complessivo di € 34.062,00 sono dovuti gli interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo.

In considerazione del parziale accoglimento delle domande dell'attore, sussiste il presupposto richiesto dall'art. 92, 2° co. c.p.c. (soccumbenza reciproca) per compensare fra le parti un terzo delle spese processuali mentre la Banca, che col suo inadempimento ha dato causa al processo in cui è rimasta parzialmente soccombente, deve essere condannata a rimborsare all'attore i rimanenti due terzi delle spese processuali anticipate da controparte.

P.Q.M.


Il Tribunale di Treviso, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, uditi i procuratori delle parti, disattesa ogni altra istanza, eccezione e difesa, così provvede:

- accoglie la domanda di risarcimento dei danni inerenti l'acquisto dei titoli bond Argentina;
- condanna la [redacted], in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore di [redacted] della somma di € 34.062,00, oltre interessi dalla pubblicazione della sentenza fino al saldo effettivo;
- condanna la [redacted], in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in favore di [redacted] della quota di 2/3 delle spese di lite, quota che liquida in € 340,00 per anticipazioni, € 1.200,00 per diritti ed € 2.000,00 per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge; compensa tra le parti la restante quota di 1/3.

Così deciso in Treviso, il 19/06/2009


IL GIUDICE ESTENSORE

Alberto Valle



IL PRESIDENTE

Francesco Pedoja



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Silvia PASQUALATO

[Handwritten signature]

Depositato in Cancelleria

il 11/03/2013

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Silvia PASQUALATO

[Handwritten signature]

Fatto avviso telematico

il 11/03/2013

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO¹⁶

Silvia PASQUALATO

[Handwritten signature]